

Convenzione per distacco di personale regionale ai sensi dell'art. 1, comma 124, della legge 145/2018 per assicurare adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa per la trasformazione di Comunità montane in Unione di Comuni come previsto dall'articolo 3, commi 126 e ss., della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017).

TRA

Regione Lazio, codice fiscale 80143490581, rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi della Regione Lazio con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, Dott. Alessandro Bacci, nato a Milano il 24.08.1968, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

E

Commissario Comunità montana Alta Tuscia Laziale con sede legale in Via del Carmine 23, 01021 Acquapendente (VT), CF 80015930565, P.IVA 80015930565 pec cmaltatuscia@legalmail.it rappresentata dal Commissario dott. Giovanni Giuliani, nato a Viterbo il 18 settembre 1954, domiciliato per la carica presso il sopra indicato Ente;

Premesso che:

- l'articolo 3, commi 126 e ss., della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017), stabilisce che le comunità montane sono abolite e trasformate in unioni di comuni montani secondo il procedimento di cui alla medesima legge per la successiva trasformazione in unione di comuni montani;
- l'art. 30 della legge regionale n.14/1999 prevede che *“La Regione assicura adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti, tramite le proprie strutture e gli enti dipendenti specializzati nelle singole materie.”*;
- l'art. 1, comma 124, della legge 145/2018 prevede che *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.”*;
- l'art.14 del CCNL del 22.01.2004 richiamato dalla norma menzionata afferma al comma 1 che *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la*

ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”;

- i pareri ARAN tra i quali il CFL47 individua la possibilità per il personale del comparto funzioni locali e quindi anche quello regionale di essere distaccato presso enti locali ai sensi del CCNL del 22.01.2004 ma non il contrario; facendo derivare il distacco da una Convenzione che deve definire le modalità di applicazione anche economiche;

- il Commissario della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale da ultimo con nota n. 831 del 12.10.2020, ha chiesto la possibilità di distaccare urgentemente personale regionale fino al termine della fase di liquidazione connessa alla trasformazione di detto ente in unione di comuni montani;

- che è interesse precipuo dell'amministrazione regionale assicurare adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa al Commissario della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale al fine di portare a termine in tempi brevi la transizione della Comunità montana in argomento a unione di comuni come previsto dalla normativa regionale e nazionale di riferimento;

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Oggetto)

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione in posizione di distacco da parte della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale (da ora Comunità montana) dei dipendenti della Regione Lazio autorizzati dalla medesima Amministrazione con le procedure previste dal regolamento regionale n. 1/2002;

ART. 2

(Durata)

La durata della presente convenzione è fino al 31 dicembre 2020 con possibilità di rinnovo che non può superare complessivamente un anno dalla stipula della stessa o dalla data di presa servizio dei dipendenti di cui all'art. 1, che avverrà con provvedimento di competenza della Direzione regionale competente in materia di personale acquisiti i relativi nulla osta delle strutture regionali coinvolte e degli assensi da parte dei dipendenti interessati. E' prevista, altresì, la possibilità, a seguito di formale richiesta di uno dei due Enti interessati o a seguito della richiesta del dipendente, di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione.

ART. 3

(Tempi di lavoro)

Il dipendente in posizione di distacco osserva l'orario di lavoro definito dal proprio CCNL e dal contratto individuale di lavoro sottoscritto dagli stessi come previsto dai moduli orari lavorativi di cui Allegato T al R.R. 1/2002. La Comunità montana si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla presa di servizio, alla rilevazione delle presenze/assenze e provvederà a trasmettere mensilmente alla Regione Lazio il prospetto

riepilogativo delle presenze e dell'orario di lavoro svolto nel mese per la predisposizione del cedolino. Eventuali violazioni in merito alla puntuale osservanza della disciplina in materia di lavoro e presenza in servizio devono essere portate tempestivamente a conoscenza della Regione Lazio.

ART. 4

(Titolarità del rapporto di lavoro e rapporti finanziari tra gli Enti)

La titolarità del rapporto organico è conservata presso la Regione Lazio a cui compete la gestione degli istituti connessi.

Gli oneri economici derivanti dalla retribuzione dei dipendenti saranno così ripartiti tra i due Enti:

- Regione Lazio corrisponderà direttamente al dipendente il trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo di riferimento e la retribuzione accessoria in applicazione del CCDI in vigore presso il ruolo della Giunta regionale del Lazio. Il cedolino verrà predisposto dalla Regione Lazio sulla scorta delle informazioni mensili trasmesse dalla Comunità montana in merito alle presenze in servizio e/o alle assenze previste dai vigenti istituti contrattuali nazionali e integrativi di riferimento;
- La Comunità montana comunicherà alla Regione Lazio, effettuando nei tempi concordati il relativo rimborso, gli eventuali i rimborsi per straordinari e spese per le trasferte, nel caso ne ricorrano le condizioni.

ART. 5

(Ferie e Malattia)

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dalla Comunità montana in accordo con la Regione Lazio previa verifica del possesso dei requisiti per la loro fruizione.

In caso di malattia, il dipendente effettuerà le comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa alla Regione Lazio e alla Comunità montana.

ART. 6

(Permessi e Trasferte)

La Regione Lazio in accordo con la Comunità montana si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione dei giustificativi di assenza a qualsiasi titolo, (servizi esterni e servizi personali) nonché degli adempimenti connessi alla gestione delle trasferte.

Per la fruizione dei servizi esterni e/o personali e l'autorizzazione alle trasferte il dipendente ed il dirigente della struttura presso il quale viene distaccato provvederà ad utilizzare la specifica modulistica disponibile sull'Intranet regionale.

ART. 7
(Risoluzione)

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore con l'Amministrazione titolare del rapporto medesimo;
- per scadenza del termine fissato in convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati ovvero da parte dello stesso lavoratore;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo PEC o A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Art. 8
(Infortunio e malattia professionale)

Resta a carico della Comunità montana la gestione degli infortuni sul lavoro e della malattia professionale, per i quali resta comunque fermo l'obbligo del dipendente di comunicarla anche alla Regione Lazio.

Art. 9
(Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

La Regione Lazio in accordo con la Comunità montana si farà carico di tutti gli adempimenti connessi agli adempimenti in materia di prevenzione e protezione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fermi restando gli obblighi a carico della Comunità montana di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per il quale viene assegnato temporaneamente.

Art. 10
(Procedimento disciplinare)

La Comunità montana in presenza di fatti per i quali è previsto l'avvio di un procedimento disciplinare, segnala, trasmettendo anche gli eventuali atti alla Regione Lazio tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla ricezione della notizia del fatto punibile, dandone contestuale comunicazione agli interessati ai sensi delle norme vigenti.

Art. 11
(Trattamento dei dati)

I dipendenti della Regione Lazio hanno l'obbligo del riserbo sui dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale, amministrativa, ecc. di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente convenzione o comunque in relazione alle informazioni di cui vengono a conoscenza in relazione alla

struttura di assegnazione, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento ai sensi della normativa vigente in tema di *privacy*.

Articolo 12
(Registrazione)

Le spese di stipula, di registrazione e bollo ed i relativi oneri accessori non sono dovuti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data della firma digitale

Per la Comunità Montana
Alta Tuscia Laziale
Il Commissario

Per la Regione Lazio
Il Direttore della Direzione regionale Affari
Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi